



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 22 ottobre 2013
(OR. en)**

**14239/13
ADD 1**

**PV/CONS 43
COMPET 690
RECH 430
ESPACE 73**

PROGETTO DI PROCESSO VERBALE

Oggetto: **3258a** sessione del Consiglio dell'Unione europea (**COMPETITIVITÀ
(Mercato interno, industria, ricerca e spazio)**) tenutasi a Bruxelles il 26 e 27
settembre 2013

PUNTI OGGETTO DI DELIBERAZIONE PUBBLICA¹

Pagina

DELIBERAZIONI LEGISLATIVE

PUNTI "A" (doc. 13750/13)

1. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 1999/4/CE e 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e delle direttive 2001/111/CE, 2001/113/CE e 2001/114/CE del Consiglio per quanto riguarda le competenze da conferire alla Commissione [prima lettura] (AL) 3
2. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (rifusione) [prima lettura] (AL)..... 3

PUNTI "B" (doc. 13747/13)

6. Proposte della Commissione intese a istituire partenariati pubblico-pubblico con gli Stati membri a norma dell'articolo 185 del TFUE per l'attuazione congiunta dei programmi di ricerca nazionali (prima lettura) 5

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVE

ADOZIONI (punti "A": doc. 13751/13)

1. Proposta di regolamento del Consiglio che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune 5

DIBATTITI PUBBLICI (punti "B": doc. 13747/13)

7. Proposte della Commissione relative a iniziative tecnologiche congiunte istituite a norma dell'articolo 187 del TFUE 8
- 9.f) Comunicazione della Commissione intitolata "Partenariati pubblico-privato nell'ambito di Orizzonte 2020: uno strumento poderoso per l'innovazione e la crescita in Europa" 8

*

* *

¹ Deliberazioni su atti legislativi dell'Unione (articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea), altre deliberazioni aperte al pubblico e dibattiti pubblici (articolo 8 del regolamento interno del Consiglio).

DELIBERAZIONI LEGISLATIVE

(Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)

- 1. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 1999/4/CE e 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e delle direttive 2001/111/CE, 2001/113/CE e 2001/114/CE del Consiglio per quanto riguarda le competenze da conferire alla Commissione [prima lettura] (AL)**
PE-CONS 31/13 DENLEG 51 AGRI 336 SAN 181 CODEC 1217

Il Consiglio ha approvato l'emendamento che figura nella posizione del Parlamento europeo in prima lettura e ha adottato l'atto proposto così modificato, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (Base giuridica: articolo 43, paragrafo 2, e articolo 114, paragrafo 1, del TFUE).

- 2. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (rifusione) [prima lettura] (AL+D)**
PE-CONS 36/13 UD 119 ENFOCUSTOM 100 MI 485 COMER 137
TRANS 294 CODEC 1288
+ REV 1 (da,nl,sk)

Il Consiglio ha approvato l'emendamento che figura nella posizione del Parlamento europeo in prima lettura e ha adottato l'atto proposto così modificato, con l'astensione della delegazione del Regno Unito, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (Base giuridica: articoli 33, 114 e 207 del TFUE).

Dichiarazione della Germania e dell'Austria riguardo all'articolo 148, paragrafo 5

"L'articolo 148, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 151 del CDU consentirà la circolazione delle merci non unionali in custodia temporanea attraverso Stati membri al di fuori del regime di transito previsto a tale scopo senza la riscossione di alcun dazio doganale o di alcuna imposta a monte sul volume d'affari. Per rendere possibile un'efficace vigilanza sull'ampio numero di movimenti di merci attesi al fine di proteggere gli interessi finanziari dell'UE e degli Stati membri, occorrerebbe istituire un regime (IT) ridondante in aggiunta all'NCTS, il sistema elettronico sviluppato appositamente per il regime di transito, il che non è accettabile in considerazione delle significative risorse umane e finanziarie investite dall'UE e dagli Stati membri nell'NTCS. Inoltre tale disposizione ostacolerebbe la vigilanza di misure commerciali nonché divieti e restrizioni, ad esempio gli embarghi.

La Germania e l'Austria pertanto non si avvarranno, fino a nuovo ordine, della disposizione discrezionale di cui all'articolo 148, paragrafo 5, dell'UDC, non concederanno siffatte autorizzazioni né parteciperanno ad autorizzazioni concesse da altri Stati membri che riguardano i loro territori."

Dichiarazione della Germania
riguardo all'articolo 7, lettera c)

"La Repubblica federale di Germania prende atto della formulazione dell'articolo 7, lettera c) del codice doganale dell'Unione e della dichiarazione formulata dalla Commissione sulla disposizione proposta. Sottolinea che le informazioni e le indicazioni che dovranno essere trasmesse in base al diritto dell'UE conformemente al suddetto articolo non dovrebbero essere fissate definitivamente in modo da vietare agli Stati membri di chiedere informazioni supplementari, al fine di preservare i meccanismi di lunga data del sistema nazionale che sono vantaggiosi per gli scambi e l'amministrazione."

Dichiarazione di Cipro

"Cipro desidera rammentare che l'articolo 1, paragrafo 1, del protocollo n. 10 dell'atto di adesione della Repubblica di Cipro all'Unione europea prevede la sospensione dell'applicazione dell'acquis nelle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.

Tale sospensione ha un'applicazione territoriale; sebbene l'applicazione dell'acquis sia sospesa nelle zone non controllate dal governo, tale applicazione è ammessa in questioni / casi che riguardano dette zone non controllate."

Dichiarazione della Repubblica di Croazia

"La Croazia è favorevole all'adozione della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (rifusione) (di seguito "regolamento").

Pur riconoscendo l'importanza della prevista adozione ed entrata in vigore del regolamento, come pure la qualità della normativa dell'UE, la Croazia ritiene che la versione croata del testo non sia conforme alla terminologia doganale normalmente usata in lingua croata e desidera pertanto formulare una riserva di tipo linguistico.

Per scongiurare il rischio che la normativa doganale di base dell'Unione non sia correttamente applicata in Croazia, la Croazia si attende che il Segretariato generale del Consiglio metta in atto quanto prima la procedura volta a rettificare la versione croata del regolamento."

6. **Proposte della Commissione intese a istituire partenariati pubblico-pubblico con gli Stati membri a norma dell'articolo 185 del TFUE per l'attuazione congiunta dei programmi di ricerca nazionali [prima lettura]**
- a) **Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione al programma di ricerca e sviluppo a sostegno di una vita attiva e autonoma avviato congiuntamente da più Stati membri**
Fascicolo interistituzionale: 2013/0233 (COD)
12367/13 RECH 355 COMPET 574 TELECOM 204 SOC 595 MI 648
- b) **Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione a un secondo programma di partenariato Europa-paesi in via di sviluppo per gli studi clinici avviato congiuntamente da più Stati membri**
Fascicolo interistituzionale: 2013/0243 (COD)
12369/13 RECH 356 SAN 271 SOC 596
- c) **Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla partecipazione dell'Unione europea al Programma metrologico europeo di ricerca e innovazione avviato congiuntamente da più Stati membri**
Fascicolo interistituzionale: 2013/0242 (COD)
12372/13 RECH 358 COMPET 576
- d) **Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione a un programma di ricerca e sviluppo avviato da vari Stati membri a sostegno delle piccole e medie imprese che effettuano attività di ricerca**
Fascicolo interistituzionale: 2013/0232 (COD)
12336/13 RECH 350 COMPET 568 MI 643 IND 210
- Presentazione della Commissione
 - Stato dei lavori

La Commissione ha presentato le sue proposte e la presidenza ha informato brevemente sullo stato di avanzamento delle discussioni al Consiglio.

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVE - ADOZIONI

(a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio)

1. **Regolamento del Consiglio che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune**
13418/13 TDC 12 UD 223
+ COR 1 (hu)
+ COR 2 (lt)

Il Consiglio ha adottato il summenzionato regolamento. (Base giuridica: articolo 31 del TFUE).

Dichiarazione dell'Ungheria

"Come precedentemente dichiarato nella riunione del Coreper del 6 settembre 2013, l'Ungheria non può accettare le nuove norme in materia di classificazione figuranti nella proposta di regolamento del Consiglio che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, né la conseguente riduzione dell'aliquota dei dazi applicabili all'importazione di un'ampia gamma di monitor.

- = Rammentando le conclusioni del Consiglio europeo adottate il 1° e il 2 marzo 2012¹, secondo cui *"L'Unione europea sta adottando tutte le misure necessarie affinché l'Europa riprenda la via della crescita e dell'occupazione" ... per ... "promuovere la crescita, la competitività e l'occupazione"*;
- = viste le conclusioni del Consiglio europeo adottate il 22 maggio 2013² che stabiliscono, quale principio fondamentale, che *"Nell'attuale contesto economico dobbiamo mobilitare tutte le nostre politiche a sostegno della competitività, dell'occupazione e della crescita."*;
- = considerate le conclusioni del Consiglio europeo adottate il 27 e 28 giugno 2013 secondo cui *"... sono necessarie, a tutti i livelli, iniziative più incisive per favorire la competitività e l'occupazione."*³;

nonostante le reiterate richieste, non è stata predisposta alcuna valutazione dell'impatto della proposta sull'industria e l'occupazione nell'UE.

Inoltre, durante le discussioni sulla proposta, non si è preso adeguatamente in considerazione quanto le misure proposte siano vantaggiose per l'Unione. Riteniamo pertanto che sia ancora lecito chiedersi se la gamma di prodotti contemplati da un'aliquota di dazio all'importazione dello 0%, in base alla nuova classificazione proposta, non ecceda gli obblighi previsti dall'accordo sulla tecnologia dell'informazione (ITA) e dalla decisione del panel dell'OMC.

La riduzione dell'aliquota dei dazi all'importazione e il conseguente calo di competitività rispetto alle importazioni provenienti da paesi terzi pregiudicherebbe gravemente una delle principali industrie dell'Ungheria, ossia la fabbricazione di monitor, qualora la classificazione tariffaria fosse modificata dalla proposta. È un problema estremamente serio per l'Ungheria in quanto oltre 6000 dipendenti lavorano alla produzione di questi monitor o di parti di essi nel paese, per lo più in regioni che registrano tassi di disoccupazione fra i più elevati dell'UE. Oltre ai posti di lavoro in Ungheria, più di 1000 posti di lavoro sarebbero minacciati negli Stati membri vicini che ospitano società di origine ungherese.

Oltre alle preoccupazioni esposte sopra, la nuova classificazione tariffaria proposta non è chiara, il che condurrà ad abusi ed elusioni delle norme. Il periodo a disposizione fino alla data di applicazione prevista del regolamento proposto non sarà verosimilmente sufficiente per adottare le modalità di applicazione che fornirebbero le necessarie indicazioni per una corretta applicazione, specie per quanto riguarda l'interpretazione dei termini "con un livello di funzionalità accettabile".

L'Ungheria ritiene pertanto che l'adozione della proposta sia in netto contrasto con le priorità stabilite dal Consiglio europeo, in particolare mettendo inutilmente a rischio le industrie e i posti di lavoro esistenti."

¹ EUCO 4/2/12 REV 2, pagina 1, parte I, punto 1.

² EUCO 75/1/13, pagina 1, primo capoverso introduttivo.

³ EUCO 104/2/13 REV 2, pagina 1, terzo capoverso introduttivo.

Dichiarazione della Polonia

"La Polonia si oppone alla modifica della nomenclatura combinata per quanto concerne la struttura del codice NC 8528 59 (*altri monitor*). Le due principali conseguenze negative di tali modifiche non sono state sufficientemente approfondite in sede di Gruppo "Unione doganale", vale a dire:

- la possibilità di importare nell'UE televisori incompleti, ad esempio, privi di tuner, come monitor cui si applica un'aliquota del dazio dello 0% (l'aliquota del dazio per i televisori è del 14%) e di montarli nell'UE. La Commissione europea ha presentato il progetto di regolamento per impedire tali pratiche. Tuttavia, a parere della Polonia il regolamento in questione sarebbe inefficace.
- La possibilità di importare nell'UE videomonitor con funzionalità TV, evitando l'aliquota del dazio del 14% per i televisori. La Polonia ha ufficialmente presentato 3 proposte alternative alla Commissione europea e alla presidenza. L'obiettivo era di limitare la portata dell'importazione in esenzione dai dazi dei monitor con funzionalità TV, senza porsi in contrasto con gli obblighi internazionali dell'UE e la sentenza della Corte di giustizia nella causa Kamino. La Polonia è del parere che tale proposta debba essere discussa in sede di Gruppo "Unione doganale". Quest'ultimo è un forum di esperti dell'UE appropriato per analizzare ed esaminare questo tipo di proposte presentate dagli Stati membri.

La modifica proposta alla nomenclatura combinata avrà pertanto un impatto molto negativo sia sui fabbricanti di televisori, sia sui fabbricanti di monitor basati nell'UE. La riduzione dell'aliquota doganale dal 14% allo 0% coprirà l'80% dei monitor importati nell'UE classificati nella sottovoce 8528 59. Ciò comporterebbe una notevole perdita di posti di lavoro e il rischio di delocalizzazione della produzione al di fuori dell'UE. Il settore manifatturiero polacco nel campo dei televisori e monitor produce circa 25 milioni di apparecchi e il 90% di tale produzione è distribuita sul mercato UE. Si tratta di un settore che impiega circa 60 000 persone. La Commissione europea non ha ancora presentato al Gruppo "Unione doganale" la valutazione dell'impatto socioeconomico del regolamento proposto, in particolare dell'impatto sul mercato del lavoro.

Il settore manifatturiero dell'elettronica è protetto nell'UE principalmente da dazi doganali. In altri paesi, ad esempio Stati Uniti o Giappone, il livello dei dazi doganali è alquanto basso, allo stesso tempo l'accesso ai mercati di tali paesi è limitato da ostacoli non tariffari. La Polonia aveva pertanto richiamato l'attenzione sul fatto che la liberalizzazione del livello delle tariffe doganali dell'UE dovrebbe essere collegata alla liberalizzazione degli ostacoli non tariffari di paesi terzi, ad esempio Stati Uniti e Giappone. Tuttavia tali partner non sono pronti a liberalizzare gli ostacoli non tariffari.

Inoltre, sussiste una correlazione negativa tra la modifica in questione e i negoziati in corso in merito alla revisione dell'accordo sulla tecnologia dell'informazione (ITA). La proposta di una vasta liberalizzazione unilaterale dei dazi doganali per i monitor importati nell'UE incide sui negoziati ITA dato che questa linea tariffaria è allo stesso tempo oggetto di tali negoziati. Abbiamo sottolineato questo aspetto e proposto di rinviare la decisione fino a quando non siano conclusi i negoziati ITA.

La Polonia non può accettare le modifiche proposte alla struttura del codice NC 8528 59 per i summenzionati motivi. La Polonia ritiene che tale questione debba essere nuovamente analizzata in sede di Gruppo "Unione doganale". La Polonia si riserva il diritto di opporsi alla proposta finale della revisione ITA."

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVE - DIBATTITI PUBBLICI

(a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento interno del Consiglio [proposto dalla presidenza])

7. Proposte della Commissione relative a iniziative tecnologiche congiunte istituite a norma dell'articolo 187 del TFUE

- a) **Proposta di regolamento del Consiglio sull'impresa comune Bioindustrie**
12355/13 RECH 354 COMPET 573 IND 212 ENER 363 AGRI 483
- b) **Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'impresa comune Clean Sky 2**
12347/13 RECH 353 COMPET 572 ENV 708 AVIATION 108
- c) **Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'impresa comune ECSEL**
12375/13 RECH 359 COMPET 577 MI 649
- d) **Proposta di regolamento del Consiglio sull'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno 2"**
12378/13 RECH 360 ENER 364 COMPET 578 ENV 709
- e) **Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi 2**
12370/13 RECH 357 COMPET 575 IND 213 SAN 272
 - Presentazione della Commissione
 - Stato dei lavori

La Commissione ha presentato le sue proposte e la presidenza ha informato brevemente sullo stato di avanzamento delle discussioni al Consiglio

9. Varie

- f) **Comunicazione della Commissione intitolata "Partenariati pubblico-privato nell'ambito di Orizzonte 2020: uno strumento poderoso per l'innovazione e la crescita in Europa"**
 - Presentazione della Commissione
12344/13 RECH 352 COMPET 571 IND 211 MI 646

La Commissione ha presentato la sua comunicazione.
